

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-672 del 07/02/2018
Oggetto	Rinnovo concessione derivazione acque pubbliche sotterranee con procedura ordinaria per uso irriguo_Comune Cortemaggiore (PC), località Case Unite_Codice Sisteb PC08A0020_Co' Emilia e Minardi Nello società semplice
Proposta	n. PDET-AMB-2018-661 del 06/02/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico", ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

DATO ATTO

- della domanda di rinnovo della concessione acquisita agli atti con prot. PG/2015/854584 del 01/12/2015 da parte della Fondazione di diritto privato “Opera Pia Alberoni” cod. fiscale 80001390337, assentita con determinazione n. 9984 del 07/10/2009;
- della richiesta di variante non sostanziale alla concessione (comma 5 dell’art. 31 del regolamento regionale n. 41 del 2001) acquisita agli atti con prot. PG/2009/280072 del 04/12/2009 assentita con determinazione n. 1681 del 22/02/2010 con la quale Opera Pia Alberoni è stata autorizzata alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo esistente (n. 4182) denunciato con determina n. 4271 del 12/08/1999 oggetto della determinazione n. 9984/2009;

Preso atto che

- con comunicazioni acquisite agli atti con protocolli: PG.2010.191745 del 27/07/2010 - PGDG/2017/13752 del 18/12/2017, il pozzo n. 4182, sito nel Comune di Cortemaggiore (PC) al foglio n. 46 mappale n. 10, è stato chiuso in data 24/07/2010 e la ditta Idraulica Villa & C. srl P. Iva 00837850338 con sede nel comune di Villanova sull’Arda (PC), ha eseguito per la disattivazione del pozzo le seguenti attività:
 - smontaggio della pompa;
 - taglio della colonna filtrante a m. 1,00 dal piano di campagna, al fine di non interferire con le attività colturali;
 - riempimento della colonna filtrante con argilla di cava, idraulicamente isolante e inerte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 relativo alle operazioni di dismissione delle opere di derivazione;
 - ripristino dei luoghi mediante reinterro dello scavo di m. 1,00 circa a piano campagna;

Vista la relazione tecnica del nuovo pozzo, acquisita agli atti con prot. PGDG/2017/13752 del 18/12/2017 risulta che lo stesso è ubicato nel Comune di Cortemaggiore (PC) - località Case Unite – foglio 46, mappale 79 (ex mappale n. 14 e non n. 10 come indicato erroneamente nella scheda di fine lavori);

Dato atto che la società Co’ Emilia e Minardi Nello s.s. - c.f. 01173710334, con sede legale a Besenzone (PC), via Boceto Superiore n. 118/bis, con domanda registrata con prot.

PGDG/2018/814 del 19/01/2018, ha chiesto il subentro con cambio di titolarità e variante non sostanziale (prelievo mc/annui 100.000 da corpo idrico sotterraneo), nella concessione per il prelievo di acqua pubblica in virtù del contratto di affitto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 14/11/2016 al n. 010070 serie 3T, stipulato con Opera Pia Alberoni avente oggetto terreni del Podere Case Unite – Cortemaggiore (PC);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione con i seguenti aggiornamenti:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 75 dal piano di campagna la cui perforazione è stata autorizzata con det. 1681/2010;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cortemaggiore, località Case Unite, su terreno di proprietà della Fondazione “Opera Pia Alberoni”, censito al fg. n. 46, mapp. n. 79 (ex 14) ; coordinate UTM RER X:573634; X: 981050;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 100.000 mc/annui;

Dato atto che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 9984/2009;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 403,20 euro;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex-ante condotta col “metodo ERA” di cui alla c.d. “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell’uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che

- la Fondazione “Opera Pia Alberoni” richiedente il rinnovo della concessione ha versato, in data 01/12/2015 la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria ed è in regola con i pagamenti dei canoni per l’uso pregresso della risorsa;
- la società agricola “Co’ Emilia e Minardi Nello” richiedente il subentro di titolarità della concessione con variante non sostanziale:
 - ha versato, in data 15/01/2018, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
 - ha versato, in data 02/02/2018, la somma pari a euro 401,99 ad integrazione del canone dovuto per l’anno 2018;
 - ha versato in data 02/02/2018, la somma pari a euro 403,20 a titolo di deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima e che pertanto avendo il concessionario precedente “Opera Pia Alberoni” ottemperato a tutti gli obblighi discendenti dalla concessione, è possibile provvedere alla restituzione allo stesso, del deposito cauzionale pari a euro 51,65 versato il 27/10/2009;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31/12/2027, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda agricola Co’ Emilia e Minardi Nello società semplice, c.f. 01173710334 con sede legale a Besenzone (PC) via Boceto Superiore n. 118/bis, il rinnovo con il cambio della titolarità e variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 75 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cortemaggiore (PC), località Case Unite, su terreno di proprietà della fondazione di diritto privato “Opera Pia Alberoni” cod. fiscale 80001390337 con sede a Piacenza, censito al foglio n. 46 mapp. n. 79 (ex 14); coordinate UTM RER x: 573634; y: 981050;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 100.000,00 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. n. 9984/2009, con gli aggiornamenti conseguenti all’istruttoria di rinnovo;
 4. di stabilire che il canone di concessione per l’anno 2018 è pari a euro 403,20;
 5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
 6. di dare inoltre atto che:
 - l’importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l’importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
 8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933;

15. che essendo stati ottemperati gli obblighi di concessione, ed essendo stato versato il nuovo deposito cauzionale, è possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale versato da “Opera Pia Alberoni”;
16. di notificare il presente provvedimento al rappresentante legale della fondazione “Opera Pia Alberoni” ed alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione del deposito cauzionale.

Il Direttore Tecnico

Franco Alfonso Maria Zinoni

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Co' Emilia e Minardi Nello società agricola semplice, con sede legale in Besenzone (PC), via Boceto Superiore, n. 118 bis, c.f. 01173710334, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG.2015.854584 del 01/12/2015; domanda di subentro con cambio di titolarità e variante non sostanziale PGDG.2018.814 DEL 19/01/2018, cod. Sisteb PC08A0020)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 75,00 con tubazione di rivestimento PVC del diametro interno di mm 315, equipaggiato con elettropompa ad asse verticale azionata da albero cardanico della potenza di kw 44,7 dotato di filtri micro fessurati posti ad intervalli di m. 20 – m. 30; m. 40 – m. 50, m. 63 – m. 67;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cortemaggiore (PC), località Case Unite (PC), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 46, mapp. n. 79 (ex 14); coordinate UTM RER: X = 573634; Y = 981050.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 100.000,00 mc.;
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato da maggio e settembre di ogni anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER_DQR_PPCS "Corpo idrico di pianura libero confinato superiore_pianura alluvionale padana".

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad

installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il

concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto Minardi Nello in qualità di legale rappresentante della società semplice "Co' Emilia e Minardi Nello" - C.F. : 01173710334, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Legale rappresentante

Minardi Nello

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.